

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-*bis*  
n. 36

## RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(*Estensore* FLERES)

*approvata nella seduta del 9 marzo 2011*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO  
EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MISURE SPE-  
CIFICHE NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA A FA-  
VORE DELLE ISOLE MINORI DEL MAR EGEO  
(COM(2010) 767 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 2011**  
—————

La Commissione, esaminato l'atto COM(2010) 767 definitivo,

considerato che la proposta è diretta ad operare una rifusione dei contenuti del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo, nonché di allinearli alle nuove procedure di esecuzione e di delega di cui agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e di apportare ulteriori modifiche alla disciplina vigente;

ricordato che l'articolo 291 del TFUE prevede che l'attuazione degli atti legislativi europei spetta agli Stati membri e che, qualora siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti legislativi, questi possono conferire alla Commissione europea competenze di esecuzione. A tal fine, l'articolo 291 rimanda ad un apposito regolamento che stabilisca le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tale regolamento è stato proposto il 9 marzo 2010 (COM(2010) 83) e su di esso la 14<sup>a</sup> Commissione ha approvato il 23 novembre 2010 una risoluzione (*Doc. XVIII*, n. 66). Il 14 febbraio 2010 è stato adottato in via definitiva dal Consiglio, a seguito di un accordo in prima lettura con il Parlamento europeo, ed entrerà in vigore il 1° marzo 2011;

considerato, a tale riguardo, che alla predetta risoluzione della 14<sup>a</sup> Commissione, ha fatto seguito la risposta della Commissione europea del 17 febbraio 2011, in cui si menziona la negoziazione di un'intesa tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio, «al fine di pervenire ad un buon esercizio e a un efficace controllo dei poteri delegati». «L'intesa prevede segnatamente disposizioni in merito alla durata delle deleghe di potere e alla possibilità di prevederne la tacita estensione per un periodo determinato», e che nella stessa risposta, tuttavia, la Commissione ha ritenuto che, nel determinare il limite temporale della delega, «sia necessario conciliare la necessità di definire un quadro normativo per i poteri delegati e quella di garantire la continuità dell'esecuzione delle politiche dell'UE» e che «la delega di potere di durata indeterminata può essere considerata una misura che rende il quadro normativo più stabile ed efficace»;

ricordato inoltre che l'articolo 290 del TFUE consente il conferimento, mediante atti legislativi, di poteri delegati alla Commissione europea, per l'emanazione di atti non legislativi di portata generale, ad integrazione o a modifica di elementi non essenziali dell'atto legislativo stesso. In relazione al conferimento di tali poteri, l'atto legislativo delegante deve fissare esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere;

considerato che la proposta di regolamento prevede di modificare la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1405/2006, per adeguare le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione al dettato dell'articolo 291 del TFUE e in particolare dell'emanando regolamento (COM(2010) 83) che disciplina la «procedura d'esame»;

considerato che la proposta di regolamento introduce nella disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1405/2006 numerose deleghe di potere alla Commissione europea per l'emanazione di atti non legislativi, integrativi della normativa sulla produzione agricola in questione, come ad esempio atti diretti a stabilire le condizioni di iscrizione degli operatori nel registro dei titoli e, ove necessario, ad imporre la costituzione di una cauzione per il rilascio dei titoli (articolo 11, paragrafo 2), nonché ad adottare misure relative alla fissazione della procedura di adozione delle modifiche del programma (articolo 6, paragrafo 3), alle condizioni di trasformazione (articolo 13, paragrafo 3), alle condizioni di determinazione degli importi degli aiuti (articoli 15, paragrafo 4, e 18, paragrafo 4) ed alle sanzioni (articolo 14, paragrafo 2),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica appare correttamente individuata negli articoli 42, primo comma, e 43, paragrafo 2, del TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli e possono determinare il grado di applicazione delle disposizioni relative alla politica di concorrenza;

la proposta di regolamento appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto essa insiste nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, organicamente disciplinato dalla normativa europea;

in relazione al rispetto del principio di proporzionalità – e quindi di riflesso anche del principio di sussidiarietà – si rende necessaria una valutazione più approfondita, considerato l'ampio ricorso all'istituto della delega di cui all'articolo 290 del TFUE e la non sempre facile qualificazione delle materie oggetto della delega quali «elementi non essenziali» dell'atto legislativo, oltre alla consueta previsione dell'indeterminatezza della durata della delega;

si ritiene opportuno valutare l'eventualità che anche alle isole minori dell'Italia possa essere applicato un analogo specifico regime nel settore agricolo per rimediare alle difficoltà derivanti dalle loro caratteristiche di isolamento, lontananza, insularità e di ridotta superficie.

